

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE**

**PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET della:**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(In esecuzione dell'Ordinanza del TAR SARDEGNA, Cagliari, Sez. II, n.  
88/2021 del 15.2.2021 nel giudizio R.G. N. 63/2021)

\* \* \*

**AVVISO**

In data 22.1.2021 le ricorrenti, **Associazione Culturale 'Time in Jazz'**, **Associazione Culturale 'Luna Scarlatta'**, **Società Cooperativa 'Exo'**, **Associazione culturale 'QUASAR'**, **Associazione Culturale 'Backstage'**, **Società Cooperativa a.r.l. 'Cinearena'**, **Società Cooperativa Sociale 'Forma e Poesia nel Jazz'**, **Associazione 'Jana Project'**, **Associazione Culturale 'Punta Giara'** hanno depositato, presso l'Ecc.mo T.a.r. Sardegna il ricorso r.g. n. 63/2021, finalizzato ad ottenere l'annullamento dei seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna:

1) Determinazione della Regione Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 1.12.2020, n. 1352, prot. n. 20301, avente ad oggetto "*L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c). Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2020, previsti dalla D.G.R. n. 48/2 del 25.09.2020 - Cartellone Delle Manifestazioni Dello Spettacolo E Della Cultura: Concessione Contributo importo di € 750.000,00*" e dei relativi allegati, pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 25.9.2020, nelle sole parti inerenti i cartelloni della Cultura e dello Spettacolo;

2) Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 06.10.2020, n. 1045 recante l'approvazione dell'avviso e della relativa modulistica, pubblicata



sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 6.10.2020, e del relativo avviso;

3) Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 25.9.2020 n. 48/2, recante le motivazioni fondanti il superamento della procedura di valutazione con punteggio, in luogo della procedura 'a sportello';

4) ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Nel suddetto ricorso, sulla scorta delle indicazioni del T.a.r. Sardegna, sono controinteressati sostanziali i seguenti soggetti: **Coro Polifonico Stella Splendens; Associazione Culturale Quiescenza, Comune Di Borutta, A.P.S. Sardegna In Movimento, Associazione Sardinia Folk, Associazione Culturale Palazzo D'inverno, Compagnia B, Comune Di Osini, Ente Musicale Di Nuoro, Associazione Culturale Contramilonga, Associazione Domina Edizioni Musicali, Associazione Culturale Accademia Musicale Bernardo De Muro, Cagliari Social Radio, Rete Sinis, Ce.D.A.C., Circolo Dei Lettori Miele Amaro, Lucido Sottile, Expop Teatro, Associazione Mario Cesare, Ass. Bayou Club Events, Comp. Teatrale I Barbarici Ridicoli, Ass. Ogliastro Eventi, Coop Soc A R.L. Rocce Rosse, Ass. Cult. Festival Internaz.Le Jazz In Sardegna, Passioni D'ogliastro, Ass.Polifonica Santa Cecilia, Comune Di Bitti, Ass. Orchestra Da Camera Della Sardegna, Sardegna Concerti, Associazione Enti Locali per le Attività Culturali E Lo Spettacolo, Comune Di Neoneli, Fondazione Giuseppe Siotto, Associazione Culturale Chourmo.**

I **motivi di ricorso** sono articolati come segue:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale del 21 aprile 1955, n. 7; violazione dell'art. 5 del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 123; violazione art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97 cost.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in materia di pubblica amministrazione; difetto di motivazione;



b) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. 7 agosto 1990, n.241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in materia di pubblica amministrazione. difetto di motivazione;

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n.241; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale sardegna del 21.4.1955, n. 7; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in materia di pubblica amministrazione; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.

Con i predetti motivi vengono contestate le nuove modalità di selezione che ritenute non sorrette da criteri meritocratici e trasformate ad eventi già realizzati, in selezione "a sportello" caratterizzata, esclusivamente, dalla velocità nell'invio della P.E.C., dalle ore 8 del 22 ottobre 2020, ove il budget si è esaurito in 2 secondi (il 34° graduato ha inviato la PEC alle 8.00.03).

Lo svolgimento del suddetto processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna - Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali", con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi".

L'ordinanza cautelare di riferimento è distinta al numero 88/2021 e pubblicata in data 15.2.2021 nel registro dei provvedimenti collegiali.